

Unione di comuni montani Valchiusella - Alice Superiore (Torino)

VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, L.R. 56/77 E S.M.I., DI RECEPIMENTO DEI PIANI DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO DEL COMUNE DI VAL DI CHY - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

omissis

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

omissis

DELIBERA

1. Di approvare il Progetto Definitivo della 1^a Variante Parziale al PRGC vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 5° della LR 56/77 e smi, costituito dai seguenti elaborati:
 - *Relazione Illustrativa*
 - *Verifica di coerenza con il PPR*
 - *Norme Tecniche di Attuazione*
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 8° della LR 56/77 e smi, la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Fase di Screening; il Rapporto preliminare di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Fase di Screening), redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia, è stato adottato con DCU n.19 del 31/08/2021 e trasmesso, con nota prot. n. 2373 del 22/09/2021, agli enti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione;
3. Di dare atto che, trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge per la consultazione degli enti, non è pervenuto nessun contributo e in data 02/12/2021 l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS;
4. Di dare atto che, per quanto riguarda le verifiche relative alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale e all'idoneità idraulico-geologica della trasformazione urbanistica, non è necessario allegare approfondimenti in merito in quanto la variante non modifica in alcun modo l'assetto insediativo del territorio. Ad ogni modo, nel *Rapporto Preliminare di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fase di Screening*, tutti gli ambiti oggetto di Variante sono stati esaminati nel dettaglio, verificandone l'idoneità rispetto ai contenuti delle singole modifiche, anche con riferimento alla pericolosità geomorfologica;
5. Di dare atto che le modifiche contemplate dalla presente Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica;
6. Di dare atto che il PRGC di Val di Chy è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po;
7. Di dare atto che la Variante non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01;
8. Di dare atto che la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
9. Di dare atto che con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti ed è coerente con obiettivi, indirizzi e direttive che riguardano le componenti interessate;

10. Di dare atto, che come dichiarato nella Determinazione Dirigenziale n. 5271 del 18/10/2021, la Variante non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21/07/2011, e non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
11. Di dare atto che la presente deliberazione è stata integrata secondo quanto indicato nelle osservazioni formulate nella Determinazione Dirigenziale n. 5271 del 18/10/2021 della Città Metropolitana di Torino;
12. Di dare atto che il Comune di Val di Chy non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
13. Di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come “parziale”, con riferimento ai disposti di cui all’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77;
14. Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti;
15. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000